



CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

N. Reg. 697

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

O G G E T T O

Presa d'atto ordinanza TAR Puglia n. 415/91 del 23/05/91. Dipendente Proscia Domenico.

L'anno millenovecentonovantuno addi otto del mese di luglio in Modugno nella Sede del Palazzo Comunale.

Previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Presente

1) PECORELLA	Antonio	Sindaco-Presidente	si
2) PASCAZIO	Luciano	Assessore Anziano	si
3) MELE	Maria Immacolata	Assessore Effettivo	si
4) VENTURA	Francesco Maria	Assessore Effettivo	no
5) CEO	Giuseppe	Assessore Effettivo	si
6) VITALE	Vito Antonio	Assessore Effettivo	si
7) BUNGARO	Michele	Assessore Effettivo	si
8) BECCIA	Pietro	Assessore Supplente	si
9) CORRIERO	Angelantonio	Assessore Supplente	si

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott Francesco BARBARA

Relazione della Sezione Personale

Premesso:

che con provvedimento del C.C. n. 125 del 19/11/1990, il sig. Proscia Domenico, Capo Sezione Provveditorato, venne inquadrato nell'ottava qualifica funzionale ex D.P.R. 347/83 con decorrenza 1.1.1990, a seguito della riqualificazione del Comune di modugno da Ente di tipo 3 a Ente di tipo 2;

Che l'Organo di Controllo, nella seduta dell'11.3.1991, pur prendendo atto della deliberazione Consiliare del 19.11.1990, subordinava l'efficacia della stessa "alle definitive determinazioni della C.C.F.L. cui resta connessa la decorrenza degli effetti giuridici ed economici, in ordine a quanto disposto, e a condizione che sia provveduto alla riorganizzazione del servizio in argomento coerentemente alla complessità che caratterizza le strutture organizzative inetrmedie";

Che il dipendente ha proposto ricorso presso il T.A.R. di Puglia per l'annullamento, previa sospensione, della decisione della S.P.C. dell'11.3.1991 nella parte in cui pur approvando la delibera di inquadramento dell'interessato dell'ottava qualifica, dispone l'invio degli atti alla Commissione Centrale Finanza Locale, per le ulteriori determinazioni, a condizione anche della riorganizzazione del servizio;

Che la II° Sezione del T.A.R. per la Puglia, con ordinanza n. 415/91 del 23.5.1991, ha sospeso la decisione della S.P.C. dell'11.3.1991, adducendo che "i motivi del ricorso non si appalesano manifestatamente infondati, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali ivi richiamati" e ritenendo che sussistono i danni gravi e irriparabili;

Vista anche la lettera dell'avv. Michele Basso, che conseguentemente chiede di porre in esecuzione la deliberazione con la quale è stata attribuita al sig. Proscia Domenico l'ottava qualifica funzionale, con corresponsione degli arretrati a decorrere dalla data del 1.1.1990;

Pertanto si esprime favorevole parere tecnico;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Letta la relazione che precede;

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato;

Visto il parere favorevole Tecnico - Contabile;

Visto il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1)-Prendere atto dell'Ordinanza del T.A.R. Puglia n.415/91 del 23.5.1991;

2)-Dare esecuzione, in conseguenza, alla delibera C.C. n.125 del 19.11.1990;

3)-Procedere, pertanto, con decorrenza dall'1.1.1990 al conteggio e alla liquidazione delle competenze dovute al

dipendente già nella settima qualifica funzionale ex D.P.R. n.347/83;

dall'1.1.1990

- stipendio iniziale.....	£. 13.081.000
- anzianità.....	£. 1.134.864
- indennità (art.34 DPR 268/87).....	£. 1.000.000
- incremento retribuzione indennità anzianità (art.38 DPR 268/87).....	£. 330.000
- aumento tabellare (art.43-4° Comma DPR 333/90.....	£. 2.789.000
totale	£. 18.334.864

dall'1.5.1990

- stipendio iniziale.....	£. 13.081.000
- anzianità.....	£. 1.464.864
- indennità (art.34 DPR 268/87).....	£. 1.000.000
- aumento tabellare (art.43-4° Comma DPR 333/90.....	£. 2.789.000
totale.....	£. 18.334.864

dall'1.7.1990

- stipendio iniziale.....	£. 18.071.000
- anzianità.....	£. 1.464.864
- indennità (art.34 DPR 268/87).....	£. 1.000.000
totale.....	£. 20.535.864

dall'1.10.1990

- stipendio iniziale.....	£. 18.071.000
- anzianità.....	£. 1.464.864
- indennità (art.45 DPR 333/90).....	£. 1.500.000
totale.....	£. 21.035.864

4)-Dare atto che, per effetto di quanto innanzi, al precitato dipendente spetta il trattamento economico annuo sopraripartito, salva ogni ulteriore determinazione a sentenza definitiva;

5)-Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ad alcun controllo preventivo di legittimità, in quanto meramente esecutivo della deliberazione consiliare n. 125 del 19.11.1990 e alla relativa decisione del T.A.R. Puglia n. 415/91 del 23.5.1991;

6)-Incaricare l'Ufficio Personale di effettuare il congruaggio delle competenze spettanti al dipendente sopracitato per effetto del nuovo inquadramento e di aggiornare la relativa retribuzione mensile;

7)-Dare atto che la spesa ragguagliata a £. 10.800.000 circa graverà per £. 7.200.000 fino al 1990 sul Cap. 2200/2836/S/91

del Bilancio corrente -gestione residui- denominato:
"Miglioramenti economici al personale" e £. 3.600.000 anno
1991 sul Cap. 80/2846/S/91 del Bilancio corrente -gestione
competenza- denominato: "Trattam. economico pers. servizi
generali";

- 8)-Trasmettere copia esecutiva della presente agli Uffici
Ragioneria e personale, per quanto di rispettiva competenza.

em/

Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Ing. Antonio PECORELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Francesco BARBARA

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Luciano PASCAZIO

=====

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si attesta l'annotazione dell'impegno di spesa di cui alla presente delibera ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8/6/90, n. 142

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
f.to Rag. Angelo RUCCIA

=====

E' copia conforme all 'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell' art. 53, comma 4°, della Legge 08/06/1990, n. 142.

Modugno lì, - 2 AGO. 1991

Il Segretario Generale
L'UFFICIALE AMMINISTRATIVO

(Sblendorio Giuseppe)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- 2 AGO. 1991

X E' stata affissa all'albo pretorio Comunale per 15 gg. dal _____
come prescritto dall'art. 47 comma 1° Legge 142/90 senza reclami;
X E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____
ai Sigg. Capigruppo Consiliari così come prescritto dall' art. 45
comma 3° Legge 142/90;

- E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____
alla SE.PRO.CO. a richiesta dei Sigg. Consiglieri, per il controllo:
- nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 45, comma 2°);
- perchè ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto
con atti fondamentali del consiglio (art. 45, comma 4°);

- E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____
alla SE.PRO.CO. per iniziativa della G.M. (art.45 comma 1°);

- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 19 AGO. 1991
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3°);
- decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 47, comma 2°);
- avendo la SE.PRO.CO. comunicato:

Modugno lì, 19 AGO. 1991

Il Segretario Generale
f.to Dott. Francesco BARBARA

=====

E' copia conforme all 'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell' art. 53, comma 4°, della Legge 08/06/1990, n. 142.

Modugno lì, 19 AGO. 1991

Il Segretario Generale

IL CAPO SEZIONE AA. GG.

(Dott.ssa Beatrice Maggio)

Prospetto congruente confesso lavoro straordinario

Prosci Domenico

[illegible]



CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

RIPART. SEGRETERIA AA.GG.
SEZIONE PERSONALE

Prot. N. 30477

(da citarsi nella risposta)

RISPOSTA AL FOGLIO

N. 1083-1084 Div.I° Sett.

del _____

Allegati N. _____

li, 9 dicembre 19 91.

Alla Prefettura

di

B A R I

OGGETTO:

Ricorsi al T.A.R. proposti dai sigg.ri Proscia Domenico e Maggio
Beatrice.

In riferimento alla nota in oggetto, assicurasi ricezione
ed esatto adempimento.

L'ASSESSORE DELEGATO
Luciano Pascasio





COMUNE DI MODUGNO	
030477	-3 DIC. 91

Prefettura di Bari

CL. FASC. Bari, 20/11/1991

Prot. N° 1083-1084 Div. I° Sett.

Allegati
Risposta al Foglio del
*Div. Sex. N°**Al* Sig. SINDACO
del Comune di
-MODUGNO-

OGGETTO: Ricorsi al T.A.R. proposti dai Sigg. PROSCIA Domenico
e MAGGIO Beatrice.

Con preghiera di cortese comunicazione agli interessa-
ti, si invia copia delle ordinanze nn. 1086 e 1087 con le quali
il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dalla Regio-
ne Puglia, annullando l'ordinanza del T.A.R. della Puglia di so-
spensione del provvedimento impugnato.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

p. IL PREFETTO
(Cisternino)

/rv



CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

n. 1086/91

Reg. Ord.

(Sezione IV)

n. 1581/91

Reg. Ric.

composta dai Signori

Anno

QUARTULLI ALDO

PRESIDENTE

SANTORO SERGIO

CONSIGLIERE

GUIDA ANTONIO

CONSIGLIERE

PATRONI GRIFFI FILIPPO

CONSIGLIERE

DE LIPSIS RAFFAELE MARIA

CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

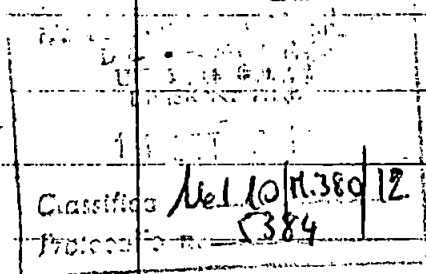
nella Camera di Consiglio del 30.09.1991.

Visto l'art. 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, concernente
l'istituzione dei T.A.R.;

Visto l'appello proposto dalla Regione Puglia, rappresen-
tata e difesa dall'avv. Pier Luigi Quaranta;

contro

- Maggio Beatrice, rapp.ta e difesa dall'avv. M. Basso;



e nei confronti

- del Comune di Modugno, n.c.;

- C.C.F.L., n.c.;

- Ministero dell'Interno, n.c.;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia,
sez. di Bari, n.420/91, resa inter partes, concer-
nente inquadramento dipendente -

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di *accoglimento* della domanda

incidentale di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sig.ra Maggio Beatrice;

Udito il relatore Cons. *Raffaele Mann DE LIPSIS*
e uditi, altresì, per le parti gli avv. ti Quaranta e Basso;

Ritenuto che dall'esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado *non* deriva un danno grave e irreparabile così come previsto dall'ultimo comma del citato art. 21;

P. Q. M.

accoglie il suindicato appello.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è de-

positata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, li 30 settembre 1991

L'ESTENSORE

Raffaele Maria Schipani

IL PRESIDENTE

Roberto Gatti

IL SEGRETARIO

Stefano Ferraro

CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE (Sezione Quarta)

Addi - 3 OTT. 1991

colta conforme

alla proposta di legge presentata, al

Ministero *degl' Interes*

a norma di legge, è stato

di procedura 17 842

Roma, - 3 OTT. 1991

IL SEGRETARIO

U. di G. P.



P.C.C.
IL SEGRETARIO
Miconello

Avv. Michele Basso
Corso Mazzini, 83 - Tel. 080/341758
70123 Bari

Bari, 11 Giugno 1991

RACCOMANDATA A MANO

70026

SEZ. PERS
D'INTESA
CON IL SEGR
X IL SUCCEITER

Ill.mo Signor
SINDACO del
COMUNE DI MODUGNO

COMUNE DI MODUGNO PROVINCIA DI BARI	
014676	11 GIU 91
CAT. (BA)	

Le è noto il contenzioso proposto dai dipendenti comunali Berardi, Dargenio, D'Agostino, Maggio, Proscia, Posa, Silecchia, Tenerelli e Testa.

Gli stessi, infatti, hanno impugnato la decisione della Sezione di Controllo nella parte in cui, pur approvando la delibera di inquadramento degli interessati, nell'VIII qualifica funzionale, disponeva, però, l'invio degli atti alla C.C.F.L. per le ulteriori determinazioni, a condizione anche della riorganizzazione del servizio.

I ricorsi proposti sono stati notificati anche all'Avvocatura dello Stato di Bari, quale rappresentante legale sia del Ministero degli Interni che della C.C.F.L..

Il T.A.R. con le ordinanze, di già notificate anche al Comune di Modugno, ha sospeso la decisione della S.P.C. dell'11 Marzo 1991, adducendo che "i motivi di ricorsi non si appalesano manifestamente infondati, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali ivi richiamati";

Devo, peraltro, sottolineare che l'Avvocatura pur essendosi formalmente costituita, non ha ritenuto di contestare la domanda cautelare, non presentandosi nella relativa Camera di Consiglio; la Regione Puglia e la S.P.C. non si sono addirittura costituite in giudizio.

Avv. Michele Basso
Corso Mazzini, 83 - Tel. 080/344758
70123 Bari

-- 2 --

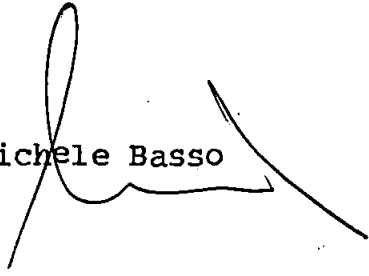
L'accoglimento della domanda cautelare rende esecutive le deliberazioni adottate dal Comune, atteso che la condizione apposta dall'Organo di controllo deve ritenersi, *tamquam non esset*.

Peraltro, si motivava nel ricorso la concessione della domanda cautelare nello stesso interesse dell'Amministrazione Comunale, essendo pacifico in giurisprudenza che per il ritardato pagamento delle somme dovute ai dipendenti spettano gli interessi ed il danno da svalutazione con aggravio, quindi, per l'Ente locale.

La prego, conseguentemente, di porre in esecuzione le deliberazioni con le quali è stata attribuita ai miei assistiti l'VIII qualifica funzionale, con la corresponsione degli arretrati a decorrere dalla data di modificazione della tipologia dell'Ente.

Certo che vorrà evitare, così, l'ulteriore contenzioso per i giudizi di ottemperanza delle ricordate ordinanze, Le invio distinti saluti.

Avv. Michele Basso



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEDE DI BARI

415/91 7
n. Reg. Ord.

composto dai Signori **II^a SEZIONE**

n. 613 Reg. Ric.

Dr. Corrado Allegretta

Presidente

ANNO 1991

Dr. Pietro Morea

Componente

Dr. Renato Fianolace

Componente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del

23 maggio 1991

Visto l'art. 21 ultimo comma, della legge 6-12-1971 n. 1034;

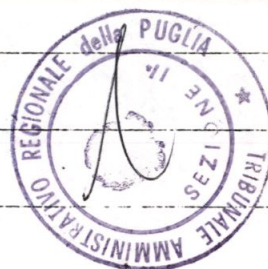
Visto il ricorso n.

613

del

1991/II Sez

proposto da



Prescia Domenico, rappresentato
e difeso dall'Avv. Michele Basso e presso
il medesimo elettivamente domiciliato,
in Bari, al Corso Mazzini n. 83

CONTRO

la Sezione Provinciale Deantata di
Controllo negli Atti degli Enti Locali,
in persona del Presidente p.t.,
e la Regione Puglia, in persona del
Presidente p.t. delle G.R. non costituite
in giudizio;

e nei confronti

della Commissione Centrale per le Finanze Locali, in persona del Presidente p.t.,
costituitasi, tramite il Ministro dell'Interno,
con l'Archivista Distrettuale dell'IdA

il Comune di Lodigero, in persona del Sindaco, non è
stituito -
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della decisione della S.P.C. dell' 11/3/51
nella parte in cui, pur approvando la deli-
tera di inquadramento del ricorrente
nell' VIII qualifica, dispone l'invio
degli atti alla Commissione Centrale
per le Finanze Locali per le ulteriori de-
terminazioni, e a condizione della
regolarizzazione del servizio.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedi-

ment o impugnato , presentata in via incidentale da i ricor-
rente

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero
dell'Interno

Udito il relatore, dr. Renato Lancia
e uditi, altresì per la parte ricorrente l'avv. Mi-
chela Basso

Considerato che i motivi di ricorso non si appa-
liscono manifestamente infondati, anche
alla luce dei precedenti giurisprudenziali
ivi richiamati

RITENUTO che — sussistono i danni gravi ed irreparabili ri-
chiesti dal citato art. 21, ultimo comma, della Legge 1971, n. 1034

I Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Bari, li 23 maggio 1991

Presidente: *Cons. Seg. M.*

Estensore: *Ricco Lancia*

DEPOSITATO IN SEGRETARIA

IL 23 MAG 1991

(Art. 55 legge 27 Aprile 1982 n. 186)



IL SEGRETARIO
(Angelo Lamacchia)
Angelo Lamacchia

Avv. M.
Corsi
Tel. 3417

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bari, li 28 MAG 1991



Il Funzionario
Direttore di Segreteria

Maffella dell'Aere

Avv. M.

MAG. 1991
NOTIFICAZIONE: addì

1991 in Modugno a richiesta

del ricorrente e, occorrendo dell'Avv. Michele BASSO, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario della Pretura Circondariale di Bari, sede distaccata di Modugno, ho notificato l'ordinanza che precede del TAR della Puglia Bari, Sez. II, n. 415 del 23.5.1991 al Comune di Modugno, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica nella Casa Comunale, in Modugno, quivi recandomi e consegnando copia conforme all'originale a mani di

MAG. 1991
Michele BASSO
P. Mazzini, 83
58 70123 BARI

MAG. 1991
V. ANTONUCCI
Ufficiale Giudiziario
Pretura di Modugno

MAG. 1991
Michele BASSO
P. Mazzini, 83
58 70123 BARI

gi
PUBBLICO IMPIEGATO

Avv. Michele BASSO
Corso Mazzini, 83
Tel. 341758 70123 BARI

SCADE:

9 MAG 1991

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA -BARI

C O P I A

R I C O R R E

Il Signor PROSCIA Domenico, rappresentato e difeso

dall'Avv. Michele BASSO, come da mandato a margine del

presente atto ed elettivamente domiciliato nello studio dello studio

stesso in Bari al Corso Mazzini n. 83,

011800

10 MAG 91

per l'annullamento, previa sospensione, della decisione della

S.P.C. dell'11.3.1991 nella parte in cui pur approvando la

delibera di inquadramento dell'interessato nell'VIII

qualifica dispone l'invio degli atti alla Commissione

Centrale Finanza Locale per le ulteriori determinazioni, a

condizione anche della riorganizzazione del servizio.

CENNI IN FATTO

Con decreto del Ministero dell'Interno, n. 17200 del

12.8.1985, il Comune di Modugno veniva classificato, ai fini

dell'assegnazione del Segretario, di classe I° B e quindi

dichiarato, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 347/1983, Ente di

tipo 2 in cui la qualifica apicale, in virtù dell'art. 40

dello stesso D.P.R. 347/83, corrisponde alla I° dirigenziale.

Preso atto del cambio di tipologia, e del passaggio da ente

di tipo 3 a ente di tipo 2 la G.M. del Comune di Modugno con

atto del 19.9.1985, provvedeva all'inquadramento del

ricorrente, perchè capo sezione secondo l'organigramma

dell'Ente e quindi in posizione subapicale, nell'8° qualifica

di cui al detto D.P.R. 347.

MANDATO:

Deleg. 0 a rappresen-
tar mi e difender mi nel
giudizio di cui al presente atto
l'avv. Michele Basso.

conferendogli ogni facoltà
di legge ed eleggendo domi-
cilio in Bari al Corso Mazzini
n. 83.

Per autentica:

[Signature]

La deliberazione in questione veniva tuttavia annullata dalla S.P.C. con decisione del 22.X.1985 adducendosi che la modificata tipologia dell'Ente non implicava l'automatica riclassificazione del personale non apicale e che, comunque, non potevano ritenersi sussistenti in capo al ricorrente i requisiti professionali per accedere all'8^a qualifica.

Il TAR Puglia -Bari, II Sez., con la sentenza n. 631/89 annullava però la decisione della S.P.C., di identico contenuto, presa sulla deliberazione n. 878 del 19.9.1985 di inquadramento della dipendente Stragapede nell'8^a qualifica, adottata sugli stessi presupposti.

Il Consiglio Comunale di Modugno, quindi, prendendo atto dei principi affermati dal TAR nella richiamata decisione, deliberava di inquadrare il ricorrente, Capo Sezione Ripartizione Finanziaria nell'8^a qualifica funzionale ai sensi dell'art. 40, lettera g) del D.P.R. 347/1983 considerando la portata dell'art. 2 dello stesso D.P.R., a decorrere dal 12.8.1985 -; data questa di assegnazione all'Ente Locale di un segretario di classe I B.-

La S.P.C. nella seduta del 4 gennaio 1991 chiedeva chiarimenti all'Amministrazione attiva che venivano ritualmente resi con nota sindacale del 28.1.1991.-

L'organo di controllo, nella seduta dell'11.3.1991, pur prendendo atto della deliberazione consiliare n° 125 del 19.XI.1990, subordinava l'efficacia della deliberazione "alle

Avv. Michele
Cons. M.
Tel. 3-15

definitive determinazioni della C.C.F.L. cui resta connessa

-3-

la decorrenza degli effetti giuridici ed economici, in ordine a quanto disposto, e a conduzione che sia provveduto alla riorganizzazione del servizio in argomento coerentemente alla complessità che caratterizza le strutture organizzative intermedie".-

La determinazione dell'organo di controllo appare illegittima, e la si censura per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1)-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 40 DEL DPR

25.6.1983 N°347; ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRE-

SUPPOSTI.-

L'art. 40, lettera g) del D.P.R. 347/1983 vuole l'attribuzione dell'8^a qualifica funzionale ai responsabili di strutture intermedie negli enti di tipo 2.-

Per la modificata tipologia della classificazione del Comune di Modugno da ente di tipo 3 a ente di tipo 2, ai sensi dell'art. 2 dello stesso D.P.R. 347, tutti i dipendenti sub-apicali del detto Comune devono essere inquadrati nell'8^a qualifica funzionale, in esatta applicazione della lettera g) dell'art. 40.-

Si tratta di attività dovuta, come è stato affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa.-

Il C. di S., Sez. V, con la decisione N.165 del 20.2.1990 ha ritenuto invero manifestamente infondata, in riferimento agli

articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, 17° - 19° comma, del D.L. 946/1977, recante disposizioni precettive e vincolanti per tutti i Comuni in materia di disciplina giuridica ed economica dei dipendenti trattandosi di normativa ispirata a criteri di uniformità, che realizza quel contenuto di uguaglianza che l'assetto unitario della Repubblica impone e che il principio di buon andamento dell'Amministrazione richiede.-

Il TAR della Puglia-Bari, Sez. II, ha in particolare, con la sentenza N.20/90, in caso analogo, affermato che "non si verte in ipotesi di ampliamento dell'organico, ma più semplicemente di un adeguamento meramente conseguente ai meccanismi pattizi di inquadramento in rapporto alla mutata tipologia dell'Ente".-

Dello stesso tenore è la precedente sentenza di cdesto On.le TAR, N° 705 del 15.X.1986 con la quale si è avvertito: "l'adeguamento ex art. 23 del D.P.R. 347 del regolamento organico comunale ai contenuti definiti dall'Accordo comporta inevitabilmente una modifica della pianta organica, posto che - come si è già detto - all'attribuzione dei nuovi profili si procede, per norma, proprio sulla base della verifica delle funzioni reali espletate; si tratta però, com'è ovvio, non già - come asserisce l'organo di controllo - di inammissibile alterazione della pianta organica, bensì di una necessaria

Avv. Mich
Corsi
Tel. 34

conseguenza, per altro di natura cogente, derivata dall'obbligo giuridico di attuare i contenuti dell'art. 40 concernenti la ridisegnazione dei profili professionali alla luce del riscontro della effettività delle funzioni".-

Nell'indicata linea è il C. di S., Sez. V, che con la decisione N° 390 del 27.4.1990 ha affermato "Nel sistema di inquadramento dei dipendenti di Enti Locali a norma del D.P.R. 25 giugno 1983 n.347, il funzionario che occupa il posto di livello sub-apicale, in diretta subordinazione al Capo della ripartizione, inquadrato nella prima qualifica dirigenziale, ha diritto all'inquadramento nell'VIII° livello retributivo-funzionale".-

Ed ancora, con riferimento al tema specifico della modificata tipologia dell'Ente, la V^a Sezione del C. di S. con la decisione N. 400 del 27.6.1989 ha sottolineato, escludendo uno scivolamento generale di tutti i dipendenti, che "il mutamento di classe del Comune non poteva spiegare alcun effetto nei livelli di inquadramento del personale, se non limitatamente, a norma dell'art. 40 lett. f) e g)) del citato D.P.R. n. 347, al personale in posizione apicale ed ai responsabili di strutture intermedie".-

2°)-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL D.L. 946 1977; ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.-

Come si è già precisato, la V Sez. del C. di S. con la

decisione 165 del 20.2.1990 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, 17° - 19° comma del D.L. 946/1977 e legge di conversione, recante disposizioni precettive e vincolanti per tutti i Comuni in materia di disciplina giuridica ed economica dei dipendenti, poichè si tratta di normativa ispirata a criteri di uniformità, che realizza quel contenuto di uguaglianza che l'assetto unitario della Repubblica impone e che il principio di buon andamento dell'Amministrazione richiede.-

La determinazione condizionata dell'organo di controllo si pone certamente in contrasto con gli indicati principi, imponendo ai dipendenti del Comune di Modugno un trattamento inferiore rispetto a quello dei dipendenti di altri Comuni con pari responsabilità, con evidente disparità e ingiustizia.-

3°)-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.L. 7-5-1980 N. 153, CONVERTITO DALLA L. 7 LUGLIO 1980 N.299.-

Ai sensi dell'art. 7 del D.L. 153/1980 e legge di conversione, le deliberazioni degli Enti Locali di modifica della pianta organica sono soggette al controllo della Commissione Centrale per la Finanza Locale solo quando comportano aumento di spesa per modificazione delle piante organiche e non anche per gli atti adottati in applicazione degli accordi nazionali di lavoro, di per sè precettivi e vincolanti. (cfr. TAR Puglia-Bari 705/86; TAR Piemonte 68 del 7.2.1986).-

Ed al riguardo il C. di S., Sez. IV con la decisione 720 del 25.9.1990 ha ricordato: "La Commissione centrale per la finanza locale non ha competenza in merito alle variazioni delle piante organiche degli Enti locali che siano diretta conseguenza dell'applicazione degli accordi sindacali di comparto, in relazione alla quale l'Ente non dispone di alcun margine di discrezionalità".-

Conseguentemente il TAR Sardegna con la sentenza 647 del 27.8.1990 ha affermato: "E' illegittimo il provvedimento con cui l'organo di controllo - deducendo la necessità di una preventiva riorganizzazione burocratica - annulla la delibera con la quale il Comune, a seguito del decreto ministeriale di riclassificazione, provvede a revisionare i pregressi inquadramenti, attribuendo, ai sensi dell'art. 40 lett. f) DPR 25 giugno 1983 n.347, la prima qualifica dirigenziale ai dipendenti in posizione apicale, poichè unico requisito per tale attribuzione è l'apicalità della posizione funzionale, conseguente alla intervenuta riclassificazione dell'Ente (nella fattispecie, è stata assegnata la classe 1/B)".-

4°)-VIOLAZIONE DELL'ART .29 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIESE

N. 25 DEL 4.5.1985.-

La determinazione assunta dall'organo di controllo, imponendo all'Amministrazione attiva un'ulteriore attività per l'efficacia della deliberazione controllata, viola la norma indicata in epigrafe, la quale attribuisce al detto Organo

solo il potere di annullare o prendere atto delle deliberazioni degli Enti controllati ma giammai di imporre a questi l'obbligo di compiere ulteriori attività.-

Pertanto

S I C H I E D E

l'accoglimento del ricorso con ogni statuizione conseguenziale anche sulle spese del giudizio ed onorari di difesa.-

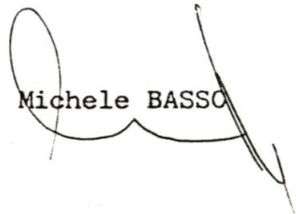
ISTANZA DI SOSPENSIONE

La fondatezza del ricorso ed il condizionamento invece dell'efficacia della deliberazione Comunale all'esame della C.C.F.L. ed alla riorganizzazione del servizio è di per sé fonte di grave pregiudizio per il ricorrente, il quale, pur prestando le funzioni proprie dell'8^a qualifica, vede dilatata nel tempo la definizione del proprio status, nonostante il diritto all'operato inquadramento a decorrere dal 1985 con evidente aggravio di spese anche per l'Ente locale, tenuto per detto aspetto a corrispondere gli interessi e la svalutazione.-

Codesto On.le TAR Sez. II^a, per altro, con l'ordinanza N° 593 del 5.7.1990 ha già accolto la domanda cautelare per un caso di specie.-

Bari, 2 maggio 1991

Avv. Michele BASSO



tele B.
Mazzini
158

del ricorrente e, occorrendo, dell'Avv. Michele BASSO, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Bari, ho notificato il ricorso che precede:

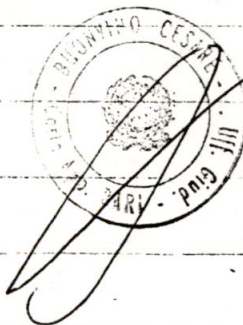
1°)-Alla Regione Puglia, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso l'Ente in Bari alla Via Capruzzi 212, quivi recandomi e consegnando copia conforme all'originale a mani di

2°)-Alla Sezione provinciale di Controllo sugli atti degli Enti Locali, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica nella sede della Sezione in Bari, alla Via Caduti di tutte le Guerre, n.14, quivi recandomi e consegnando altra copia conforme all'originale a mani di

3°)-Alla Commissione Centrale Finanza Locale ed al Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ove ritenuti controinteressati, rappresentati

difesi e domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, alla Via Quarnaro, n.1, quivi raccomandati e consegnando 2 (due) copie conformi all'originale, una per ciascuna delle due parti evocate in giudizio, e consegnandole a mani di

4°)-Al Comune di Modugno, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, ivi spedendone altra copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi delle disposizioni di legge.-



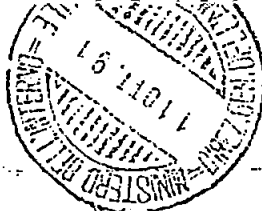
3 MAG. 1991

B. 1050
azzini 83
7092

SCADE:

9 MAG 1991

1474
17
13 MAG 1991



2

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

n. 1087/88 Reg. Ord.

(Sezione IV)

n. 1582/91 Reg. Ric.

composta dai Signori

Anno

QUARTULLI ALDO	PRESIDENTE
SANTORO SERGIO	CONSIGLIERE
GUIDA ANTONIO	CONSIGLIERE
PATRONI GRIFFI FILIPPO	CONSIGLIERE
DE LIPSIS RAFFAELE MARIA	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 30.09.1991.

Visto l'art. 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, concernente

Ristituzione dei T.A.R.;

Visto l'appello proposto dalla Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Quaranta;

16/10/1991 M. 380/15
5385

contro

- Proscia Domenico, rapp.to e difeso dall'Avv. M. Basso;

e nei confronti

- Comune di Modugno, n.c.;
- C.C.F.L., n.c.;
- Ministero dell'Interno, n.c.;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia,
sez. di Bari, n.415/91, resa inter partes, concernente
inquadramento dipendente -

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di *accoglimento* della domanda
incidentale di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato in
primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Sig. Proscia Do-
menico;

Udito il relatore Cons. *Raffaele Maria DE LIPSIS*
e uditi, altresì, per le parti gli avv. ti Quaranta e Basso;

Ritenuto che dall'esecuzione del provvedimento impugnato in primo
grado *non* deriva un danno grave e irreparabile così come previsto
dall'ultimo comma del citato art. 21;

P. Q. M.

accoglie il suindicato appello.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è de-

positata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, li 30 settembre 1991

L'ESTENSORE

Raffaele Neri

IL PRESIDENTE

Roberto Gatti

IL SEGRETARIO

Silvana Fenoglio

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIUDIZIALE (Sezione Quarta)

Addi - 3 OTT. 1991 - copia conforme

alla Presidenza della Sezione trasmessa al
Ministero *Interno*

a norma dell'art. 27 del Reg. 1 agosto
di procedura 17.3.1977, art. 342

Roma, - 3 OTT. 1991

IL SEGRETARIO

U. Di Lorenzo



Luciano



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Pronwe

N. Reg. 641

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

Legge 127/97 art. 6 - comma 17. Determinazioni.

L'anno millenovecentonovantasette addì 18 del mese di agosto , in Modugno nella Sede del Palazzo Comunale.

Previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

			Presente
1) BONASIA	Francesco	Sindaco	si
2) SANSEVERINO	Stella	Vice Sindaco	si
3) CIRONE	Luigi	Assessore	no
4) SCARSELLETTA	Livio	Assessore	si
5) CRAMAROSSA	Nicola	Assessore	si
6) LIBERIO	Vito Carlo	Assessore	si
7) ZEFILIPPO	Maurizio	Assessore	si

Con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Domenico GIORGIO



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge 127/97, all'art. 6 comma 17 prescrive che: " Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente."

Rilevato che, in merito, sono stati acquisiti il parere del Segretario Generale acquisito al protocollo in data 12.08.1997 al n. 27369 nonché il parere del legale convenzionato avv. Piero Lorusso in data 31.07.97 prot. n. 26162.

Preso atto, alla luce dei suddetti pareri e della documentazione fino ad oggi esibita dai competenti uffici, nonché di quanto comunicato dal Dirigente del I° Settore con nota n. 27390 del 13.08.1997 in riscontro a specifica richiesta al medesimo inoltrata dall'Assessore al Personale con nota n. 27221 dell'11.08.1997, che gli inquadramenti per i quali sussistono dubbi di difformità ai sensi e per gli effetti della citata normativa, sono alcuni oggetto di giudizio non ancora definito, mentre altri sono stati giudizialmente definiti con sentenza passata in giudicato.

Ritenuto doversi tornare sull'argomento qualora dovessero risultare nuovi e diversi elementi conoscitivi anche alla luce del quesito posto con nota n. 27061 dell'8.8.1997 al Ministero della Funzione Pubblica la cui risposta non è ancora pervenuta

Dato atto che la presente proposta non comporta in modo diretto o indiretto assunzione di obbligazioni finanziarie presenti o differite a carico del bilancio comunale;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Acquisiti in merito, ai sensi dell'art. 53 della citata legge, i pareri:



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

- del Responsabile del Servizio interessato Magg. Nicola Del Zotti Dirigente Capo Settore - "favorevole" per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso in data 18.8.97;

- del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Luciano Minervini -Direttore di Ragioneria- "favorevole" per quanto concerne la regolarità contabile espresso in data 18.8.97;

Dato atto che, pertanto, non necessita l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 55, comma 5° della legge n. 142/90;

Sulla base della documentazione prodotta e dei pareri succitati,

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Di non procedere alle revocche di cui all'art. 6 comma 17 della legge n.127/97 e di riservarsi altro provvedimento sulla base di nuovi e diversi elementi conoscitivi anche alla luce della risposta da parte della Funzione Pubblica citato in premessa.

2) Trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione Personale, che avrà cura di trasmettere copia del presente provvedimento ai rispettivi Dirigenti per quanto di rispettiva competenza, nonchè alle OO.SS:.

tn.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Domenico GIORGIO

IL SINDACO
f.to Ing. Francesco BONASIA

UFFICIO DI RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, 5° comma, della Legge 08.06.90 n. 142, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
f.to Rag. Luciano MINERVINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Modugno, li 25 AGO. 1997

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 gg. dal 25 AGO. 1997 come prescritto dall' art. 47 comma 1° legge 142/90;
- E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ ai Sigg. Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 17 comma 36 Legge 127/97;
- E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____ alla SE.PRO.CO. per iniziativa della G.C. (art. 45 comma 1°);

Il Segretario Generale
f.to Dr. Domenico GIORGIO

che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 28 SET. 1997 decorsi dieci gg. dalla pubblicazione (art. 47 comma 2°);

Modugno, li 28 SET. 1997

Il Segretario Generale
f.to Dr. Domenico GIORGIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Modugno, li 28 SET. 1997



F.oci
COMUNE DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE

SEZIONE PERSONALE

Prot.n. **38763**

MODUGNO, 14.11.1997

ALL' UFFICIO NOTIFICHE

S E D E

OGGETTO: Notifica delibera n.731 del 6 novembre 1997.

Si trasmette l'allegata delibera n.731 del 6 novembre 1997, per la notifica al Responsabile del Servizio Finanziario sig. PROSCIA DOMENICO.



IL DIRIGENTE 1° SETTORE INC.
Dr. Mario *Gricechia*

REGIONE PUGLIA

SEZIONE DECENTRATA PROVINCIALE DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BARI

Bari, li 12 Marzo 1991

Ai SIGNOR SINDACO

COMUNE DI

MODUGNO

UFFICIO SEGRETERIA

Prot. n. 2073/44496

Allegati N.

Risp. al foglio N. del

OGGETTO: COMUNE DI MODUGNO = DELIBERA N° 125 DEL 19/11/90

LA SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
nella seduta dell'11 Marzo 1991

Vista la deliberazione n. 125 del 19/11/1990, adottata dal Consiglio Comunale di MODUGNO ed avente per oggetto: "Attribuzione 8^a qualifica funzionale ex D.P.R.n.347/83-Dipendente Proscia D.";

Considerato, preliminarmente, che la sopravvenuta nuova classificazione del Comune, giusta Decreto n.17200 del 12/8/1985, non comporta l'automatistico scivolamento di livello del personale dipendente, ma soltanto la attribuzione della 1^a qualifica dirigenziale ai Responsabili delle strutture di massima dimensione e l'8^a qualifica funzionale ai Responsabili di strutture intermedie;

Visti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio forniti dall'Ente con nota n.30931 del 28/2/91, a seguito di formale richiesta avanzata da questo Collegio con decisione n. 44496 del 4/1/91;

D E C I D E

di PRENDERE ATTO-per quanto di competenza-del provvedimento in esame, subordinatamente alle definitive determinazioni della C.C.F.L. cui resta connessa la decorrenza degli effetti giuridici ed economici, in ordine a quanto disposto, e a condizione che sia provveduto alla riorganizzazione del servizio in argomento coerentemente alla complessità che caratterizza le strutture organizzative intermedie.

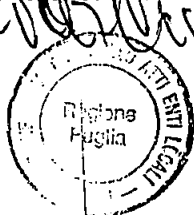
IL PRESIDENTE

F.to: Avv. Angelo PASTORE

B.C.C.

IL SEGRETARIO

(DR. P. MARTINO)



30931

16 MAR 1991

REGIONE PUGLIA

Bari, li 7 Gennaio 1991

SEZIONE DECENTRATA PROVINCIALE DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BARI

AI SIGNOR SINDACO

RACCOMANDATA A.R.

COMUNE DI

UFFICIO SEGRETERIA

MODUGNO

Prot. n. 44496

Allegati N.

Risp. al foglio N. del

OGGETTO: COMUNE DI MODUGNO = DELIBERA N° 125 DEL 19/11/90

LA SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO nella seduta del 4 Gennaio 1991

Vista la deliberazione n. 125 del 19/11/1990, adottata dal Consiglio Comunale di MODUGNO ed avente per oggetto: "Attribuzione 8^ qualifica funzionale ex D.P.R.n.347/1983 - Dipendente Proscia D.";

Visto che nella stessa data il Consiglio Comunale di Modugno ha adottato altre 15 deliberazioni analoghe a quella in esame, con attribuzione ad altrettanti dipendenti dell'8° livello retributivo ex D.P.R.n.347/1983;

Premesso che la nuova classificazione del Comune di Modugno, avvenuta giusta Decreto n.17200 del 12/8/1985, mentre ha comportato dalla stessa data l'assegnazione di un Segretario Generale di 1/B e la identificazione dello stesso Comune negli Enti di tipo 2, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.347/83, - deve determinare l'autentico reinquadramento del personale dipendente, appartenente alla qualifica funzionale sub-apicale (peraltro eseguito in data successiva all'1/1/1983) senza che sia stata acclarata per ciascun Funzionario interessato, nel pieno rispetto dell'art.40-lett. g)-, la reale coincidenza della relativa posizione di lavoro con una di quelle individuale alternativamente dalla norma contrattuale (o "responsabile di strutture intermedie", o "laureato professionale, titolare di posto per il quale sia richiesto tale specifico titolo di studio");

Ritenuto, ai fini del riscontro di legittimità dell'atto, indipendentemente dalle definitive determinazioni della C.C.F.L. per quanto attiene la modifica della pianta organica e la conseguente compatibilità della maggiore spesa, a norma dell'art.64-lett. c)-della Legge n.142 del 1'8/6/1990, di acquisire la documentazione necessaria all'accertamento di quanto innanzi precisato, in uno all'organigramma funzionale della struttura interessata, inserita nel più generale prospetto della pianta organica vigente;

30931

10 GEN 1991

REGIONE PUGLIA

Bari, li _____ 19____

SEZIONE DECENTRATA PROVINCIALE DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BARI

Al _____

UFFICIO SEGRETERIA _____

Prot. n. _____ Allegati N. _____

Risp. al foglio N. _____ del _____

OGGETTO: _____

Pag. n. 2

Tutto ciò premesso;

CHIEDE CHIARIMENTI ED ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO
al Comune di MODUGNO, in ordine a quanto sopra specificato.

Il termine per l'esecutività viene interrotto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to: Avv. Angelo PASTORE

P.C.C.
IL SEGRETARIO
(DR. F. MARTINO)





CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

REGIONE PUGLIA
SEZ. PROV. CONTROLLO
ARRIVO
SEZIONE AFFARI GENERALI

- 1. MAR. 1991

IL SEGRETARIO
(DR. PAOLO MARTINO)

Prot. N. 30931 AA. GG.
(Da citarsi nella risposta)

28 FEB. 1991

19

RISPOSTA AL FOGLIO

N. 44496

del 7/1/1991

Allegati N. _____

All'On.le REGIONE PUGLIA

Sezione Prov.le di Controllo sugli Atti

degli Enti Locali

B A R I

OGGETTO:

Comune di Modugno - Delibera di Consiglio Comunale n. 125
del 19/11/1990. Chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, avanzata da questa Sezione di Controllo in sede di esame della deliberazione consiliare in oggetto indicata, giusta decisione n. 44496 del 4/1/1991, si precisa quanto appresso:

1) Il Piano Generale di Ristrutturazione degli uffici e dei servizi comunali, così come proposto dal Comune di Modugno con atto consiliare n. 108 del 10/4/1981 e definitivamente riapprovato con atti consiliari n. 2 del 12/1/1982, n. 3 del 16/1/1982 e n. 213 del 19/7/1982, seguito dalla decisione della C.C.F.L. n. 16110 del 29/9/1981, ha previsto fra le altre, le Ripartizioni ed anche le relative Sezioni, quali strutture intermedie con responsabili titolari a capo delle medesime.

Perciò nell'ambito delle stesse risultano individuate ed identificate figure professionali con livello immediatamente inferiore a quello previsto per il Capo Ripartizione e precisamente la figura di Capo Sezione.

Pertanto, è evidente la identificazione della suddetta figura di profilo professionale di Capo Sezione nella posizione sub-apicale nella Ripartizione FINANZIARIA il che basterebbe a giustificare la ricollocazione nell'8^a qualifica funzionale ex DPR n. 347/83, in luogo della 7^a qualifica funzionale originariamente attribuita in conseguenza della riclassificazione nella 1^a/B del disposta con decreto del Ministero dell'Interno n. 17200 del 12/8/1985.

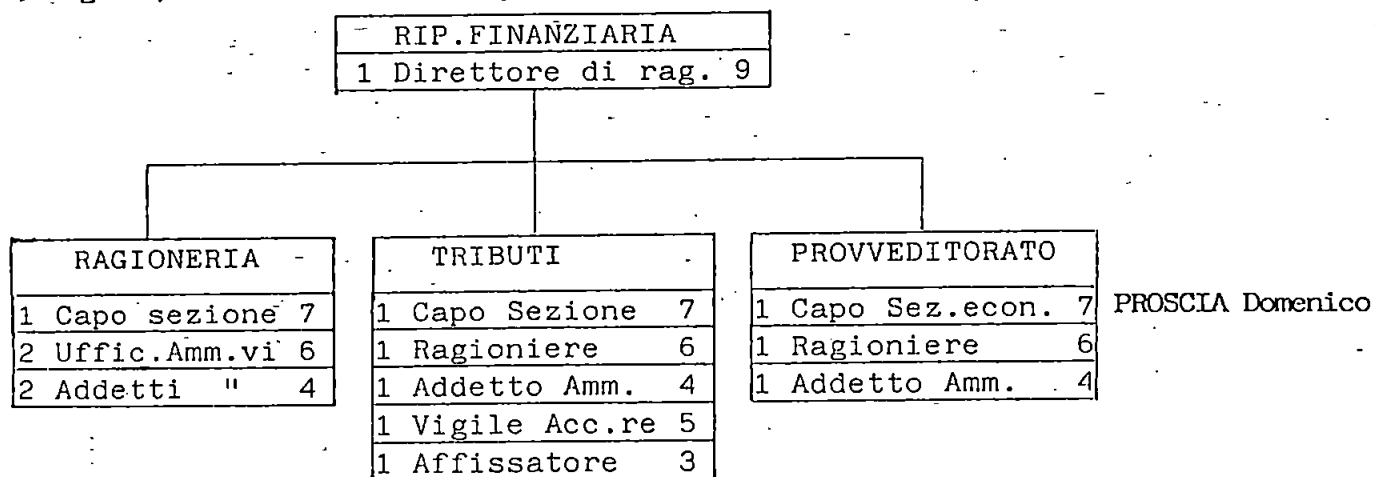
2) Quindi, la riclassificazione di classe del Comune, deve automaticamente comportare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 lettera g) e n. 2 del DPR n. 347/83, la riqualificazione del personale responsabile delle strutture intermedie o sub-apicali con attribuzione dell'8^o livello retributivo, per gli Enti di tipo 2, in cui la qualifica apicale corrisponde a quella di 1^a dirigenziale.

3) La reale coincidenza della relativa posizione di lavoro di PROSCIA Domenico con quella di responsabile di struttura intermedia emerge dalla circostanza che il detto Funzionario è preposto con atto deliberativo Comm. n. 735/89 ed è responsabile della Sezione PROVVEDITORATO

in rapporto di derivazione diretta dalla Ripartizione FINANZIARIA così come risulta dallo schema che qui di seguito si rappresenta.

Si ritiene, dunque, di aver dimostrato e documentata la legittimità del proprio reinquadramento della figura professionale del Capo Sezione PROVVEDITORATO, nell'8^a qualifica funzionale ex DPR n. 347/83 per effetto di passaggio di classe della Segreteria Comunale di Modugno, coincidendo detta figura con quella di titolare della posizione sub-apicale nell'ambito della Ripartizione FINANZIARIA interessata è quindi con quella di responsabile di struttura intermedia, come da prospetto riportato a tergo.

Si allegano copie di tutti gli atti citati, sotto forma di allegati, dal n.1 al n.6.



Il predetto prospetto rappresenta l'articolazione della struttura nella quale è inserito il Sig. PROSCIA Domenico, quale Capo Sezione e cioè in posizione sub-apicale rispetto al Capo Ripartizione Finanziaria, con la responsabilità di una struttura intermedia e con il relativo coordinamento di unità operative inserite nella Sezione. Per detta collocazione, cioè in posizione sub-apicale rispetto al Capo Finanziaria, il Sig. PROSCIA Domenico veniva inquadrato con la delibera Commissariale n.735 del 12/12/89 vista dalla SE.PRO.CO. nella seduta del 21/12/89, nella 7^a qualifica, ai sensi dell'art.40 lett.g) del DPR 347/83.-

IL SINDACO
(Ing. Antonio PECORELLA)

REGIONE PUGLIA

SEZIONE DECENTRATA PROVINCIALE DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BARI

Bari, li 12 Marzo 1991

Ai SIGNOR SINDACO

COMUNE DI

MODUGNO

UFFICIO SEGRETERIA

Prot. n. 2073/44496

Allegati N.

Risp. al foglio N. del

OGGETTO: COMUNE DI MODUGNO = DELIBERA N° 125 DEL 19/11/90

LA SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
nella seduta dell'11 Marzo 1991

Vista la deliberazione n. 125 del 19/11/1990, adottata dal Consiglio Comunale di MODUGNO ed avente per oggetto: "Attribuzione 8^ qualifica funzionale ex D.P.R.n.347/83-Dipendente Proscia D.";

Considerato, preliminarmente, che la sopravvenuta nuova classificazione del Comune, giusta Decreto n.17200 del 12/8/1985, non comporta l'automatico scivolamento di livello del personale dipendente, ma soltanto la attribuzione della 1^ qualifica dirigenziale ai Responsabili delle strutture di massima dimensione e l'8^ qualifica funzionale ai Responsabili di strutture intermedie;

Visti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio forniti dall'Ente con nota n.30931 del 28/2/91, a seguito di formale richiesta avanzata da questo Collegio con decisione n. 44496 del 4/1/91;

D E C I D E

di PRENDERE ATTO-per quanto di competenza-del provvedimento in esame, subordinatamente alle definitive determinazioni della C.C.F.L. cui resta connessa la decorrenza degli effetti giuridici ed economici, in ordine a quanto disposto, e a condizione che sia provveduto alla riorganizzazione del servizio in argomento coerentemente alla complessità che caratterizza le strutture organizzative intermedie.

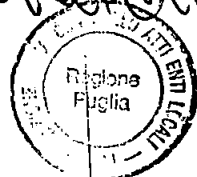
IL PRESIDENTE

F.to: Avv. Angelo PASTORE

S.C.C.

IL SEGRETARIO

(DR. P. MARTINO)



30931

16 MAR 1991

Avv. PIER LUIGI QUARANTA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Putignani, 12/A - Tel. 235401
70121 BARI

COMUNE DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI

018523

17 LUG. 91 d 5

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - ROMA

Ricorso in appello

Cont. 898/91/M.
COPIA

Per la Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi Quaranta del foro di Bari ed elettivamente domiciliata in Roma al corso Trieste n. 88 (studio prof. Avv. Giorgio Rechia), giusta mandato a margine del presente atto

contro

il sig. Proscia Domenico, con l'Avv. Michele Basso

per l'annullamento e la riforma

dell'ordinanza n. 415/91 Reg. Ord. n. 613 Reg. Ric. del T.A.R. Puglia, resa nella Camera di Consiglio del 23/5/91

* * * * *

Con ricorso notificato in 7/5/91 il sig. Proscia Domenico, come sopra rappresentato, ha chiesto all'adito T.A.R. Puglia-Bari la pronuncia di annullamento, previa sospensione, della decisione della Sezione Provinciale di Controllo sugli atti degli Enti Locali dell'1/3/91 nella parte in cui pur approvando la delibera di inquadramento dell'interessato nella Ottava qualifica ha disposto l'invio degli atti alla Commissione Centrale per la Finanza Locale per le ulteriori determinazioni, a condizione anche della riorganizzazione del servizio.

In particolare, a norma dell'art. 21 della Legge numero 1034/1971, è stata avanzata istanza di sospensione dell'esecu

REGIONE PUGLIA

Delego a rappresentare e difendere la Regione Puglia nel presente giudizio, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale

N. _____ del _____

l'Avv. PIERLUIGI QUARANTA

conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio in BARI

alla Via PUTIGNANI 12
Bari; 17 LUG. 1991

IL PRESIDENTE

E' Autenticato


24730

zione del provvedimento impugnato in quanto ricorrerebbero nella fattispecie, i presupposti della tutela cautelare e cioè oltre al fumus boni iuris anche il grave ed irreparabile danno che deriverebbe al ricorrente il quale pur prestando le funzioni proprie dell'ottava qualifica, vede dilatata nel tempo la definizione del proprio status, nonostante il diritto all'operato inquadramento a decorrere dal 1985 con evidente aggravio di spese anche per l'Ente Locale, tenuto per detto aspetto a corrispondere gli interessi e la svalutazione.

Il T.A.R. Puglia, con decisione errata e del tutto immotivata, ha ritenuto con l'ordinanza gravata di concedere la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento, asserendone la sussistenza dei presupposti.

Tale ordinanza si appalesa illegittima ed ingiusta e merita, ad avviso dell'appellante, di essere riformata per i seguenti motivi in

D I R I T T O

1) Infondatezza della domanda per carenza dei presupposti di fatto e di diritto.

Invero, quanto al fumus boni iuris, le considerazioni svolte in ricorso a sostegno della richiesta appaiono prima facie non applicabili alla fattispecie in esame in quanto non ne sussistono i presupposti, o meglio si fondano su un erroneo presupposto giuridico e cioè che vi sia un automatismo tra il riconoscimento dell'Ente come appartenente al tipo 2 ex L.

25/8/82 n. 604 e l'attribuzione al ricorrente della qualifica superiore ex art. 40 D.P.R. 357/83, a prescindere dalla approvazione della C.C.F.L. e della riorganizzazione del servizio coerentemente alla complessità che caratterizza le strutture intermedie.

D'altro canto la decisione di condizionare gli effetti giuridici ed economici del nuovo inquadramento alle determinazioni della C.C.F.L. è stata adottata dallo stesso Comune di Modugno nella deliberazione controllata, che risulta sul punto non essere stata impugnata.

Non è sostenibile che al responsabile di una struttura intermedia in un Ente di tipo 3 che resti inalterata con il passaggio dell'Ente al tipo 2 competa comunque una qualifica ed uno status giuridico ed economico superiore, che risulterebbe del tutto immotivato e ingiustificato sotto il profilo logico.

Sul danno grave ed irreparabile

2) Assenza nella fattispecie di danno grave ed irreparabile.

Dalle motivazioni innanzi esposte, appare evidente l'assenza del fumus boni iuris nel ricorso del sig. Proscia, la cui infondatezza non è stata opportunamente valutata dai giudici di primo grado.

Quanto al danno grave ed irreparabile si rileva che anch'esso nella fattispecie è insussistente in quanto le "gravi ragioni" per le quali l'istanza di sospensione poteva essere accolta, ai sensi dell'art. 21 L. T.A.R., consistono nel pericolo di danni gravi, irreparabile o difficilmente riparabili.

Viceversa, devono considerarsi sicuramente riparabili, quei danni che possono essere autonomamente eliminati dall'efficacia ripristinatoria dell'annullamento dell'atto, come nel caso di specie. Manca del tutto sia nel ricorso che nell'ordinanza gravata ogni seria prospettazione della gravità ed irreparabilità del danno che deriverebbe al ricorrente dell'incertezza sul proprio status giuridico nelle more del presente giudizio.

La gravità del danno non è in alcun modo ravvisabile nella fattispecie posto che la S.P.C. ha preso atto dell'inquadramento del ricorrente nell'ottava qualifica ex D.P.R. 347/83 e dunque non sussiste alcuna incertezza sullo status giuridico. Quanto allo status economico si rileva che le differenze retributive corrispondenti all'ottavo livello non sono di entità tali da pregiudicare nelle more del giudizio le condizioni economiche ed il tenore di vita del ricorrente. Peraltro il danno riveniente dalla mancata percezione di tali differenze retributive, se dovute, è - si ripete - sicuramente riparabile sia per la sorte capitale che per gli interessi legali, la cui funzione è proprio quella di compensare il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

Infine se si considera che ai sensi dell'art. 7 comma 2° del D.L. 7/5/80 n. 153 la Commissione Centrale Finanza Locale deve provvedere all'esame delle deliberazioni sottoposte al suo esame entro novanta giorni dal ricevimento, trascorsi i quali

la deliberazione diventa esecutiva in assenza di determinazioni diverse, appare evidente l'assenza totale dei presupposti della tutela cautelare.

Priva di ogni pregio giuridico appare inoltre la motivazione dell'istanza di sospensione, ove mai fosse stata tacitamente recepita dal T.A.R. Puglia, laddove fa leva sul presunto aggravio di spesa per il Comune di Modugno.

3) Difetto di motivazione sull'esistenza del danno grave ed irreparabile.

L'ordinanza impugnata non reca, inoltre, alcuna motivazione in ordine al convincimento raggiunto dal T.A.R. circa l'asserita sussistenza del danno grave ed irreparabile. Su tale aspetto era imprescindibile il rispetto dell'obbligo di motivazione, trattandosi di valutazioni tipiche della fase cautelare.

Tutto ciò premesso

si chiede

che l'Ecc.mo Consiglio di Stato in S. G., voglia annullare l'ordinanza impugnata, e di conseguenza rigettare la domanda di sospensiva formulata dal sig. Proscia Domenico, ricorrente in primo grado, con ogni conseguenziale provvedimento.

Bari-Roma, 1 luglio 1991

Avv. Pier Luigi Quaranta

RELATA DI NOTIFICA: Addì

del mese di luglio 1991,

istante l'Avv. Pier Luigi Quaranta nella qualità in atti, io
sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Uni-
co Notifiche della Corte d'Appello di Bari, copia dell'ante-
scritto atto ho notificato a

1) Proscia Domenico elettivamente domiciliato in Bari alla
Via Mazzini n. 6 presso lo studio dell'Avv. Michele Basso,
ivi consegnandone copia a mani di

2) alla Commissione Centrale Finanza Locale ed al Ministero
dell'Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali
pro-tempore rappresentati, difesi e domiciliati presso l'Avvo-
catura Distruttuale dello Stato, con sede in Bari alla Via
Quarnaro n. 1, ivi recandomi e consegnandone due copie, una
per ciascuna delle due parti e consegnandole a mani di

3) al Comune di Modugno, in persona del suo legale rappresen-
tante pro-tempore domiciliato per la carica presso la Casa
Comunale, ivi spedendone copia a mezzo del servizio postale
come per legge.

10 LUG. 1991

Dr. DONATO B. LUCISANO
Ufficiale giudiziario
Corte Appello Bari



CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

N. Reg. 697

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

O G G E T T O

Presa d'atto ordinanza TAR Puglia n. 415/91 del 23/05/91. Dipendente Proscia Domenico.

L'anno millenovecentonovantuno addi otto del mese di luglio in Modugno nella Sede del Palazzo Comunale.

Previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Presente

1) PECORELLA	Antonio	Sindaco-Presidente	si
2) PASCAZIO	Luciano	Assessore Anziano	si
3) MELE	Maria Immacolata	Assessore Effettivo	si
4) VENTURA	Francesco Maria	Assessore Effettivo	no
5) CEO	Giuseppe	Assessore Effettivo	si
6) VITALE	Vito Antonio	Assessore Effettivo	si
7) BUNGARO	Michele	Assessore Effettivo	si
8) BECCIA	Pietro	Assessore Supplente	si
9) CORRIERO	Angelantonio	Assessore Supplente	si

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott Francesco BARBARA

Relazione della Sezione Personale

Premesso:

che con provvedimento del C.C. n. 125 del 19/11/1990, il sig. Proscia Domenico, Capo Sezione Provveditorato, venne inquadrato nell'ottava qualifica funzionale ex D.P.R. 347/83 con decorrenza 1.1.1990, a seguito della riqualificazione del Comune di modugno da Ente di tipo 3 a Ente di tipo 2;

Che l'Organo di Controllo, nella seduta dell'11.3.1991, pur prendendo atto della deliberazione Consiliare del 19.11.1990, subordinava l'efficacia della stessa "alle definitive determinazioni della C.C.F.L. cui resta connessa la decorrenza degli effetti giuridici ed economici, in ordine a quanto disposto, e a condizione che sia provveduto alla riorganizzazione del servizio in argomento coerentemente alla complessità che caratterizza le strutture organizzative inetrmedie";

Che il dipendente ha proposto ricorso presso il T.A.R. di Puglia per l'annullamento, previa sospensione, della decisione della S.P.C. dell'11.3.1991 nella parte in cui pur approvando la delibera di inquadramento dell'interessato dell'ottava qualifica, dispone l'invio degli atti alla Commissione Centrale Finanza Locale, per le ulteriori determinazioni, a condizione anche della riorganizzazione del servizio;

Che la II^o Sezione del T.A.R. per la Puglia, con ordinanza n. 415/91 del 23.5.1991, ha sospeso la decisione della S.P.C. dell'11.3.1991, adducendo che "i motivi del ricorso non si appalesano manifestatamente infondati, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali ivi richiamati" e ritenendo che sussistono i danni gravi e irriparabili;

Vista anche la lettera dell'avv. Michele Basso, che conseguentemente chiede di porre in esecuzione la deliberazione con la quale è stata attribuita al sig. Proscia Domenico l'ottava qualifica funzionale, con corresponsione degli arretrati a decorrere dalla data del 1.1.1990;

Pertanto si esprime favorevole parere tecnico;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Letta la relazione che precede;

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato;

Visto il parere favorevole Tecnico - Contabile;

Visto il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1)-Prendere atto dell'Ordinanza del T.A.R. Puglia n.415/91 del 23.5.1991;
- 2)-Dare esecuzione, in conseguenza, alla delibera C.C. n.125 del 19.11.1990;
- 3)-Procedere, pertanto, con decorrenza dall'1.1.1990 al conteggio e alla liquidazione delle competenze dovute al

dipendente già nella settima qualifica funzionale ex D.P.R.
n.347/83;

dall'1.1.1990

- stipendio iniziale.....	£. 13.081.000
- anzianità.....	£. 1.134.864
- indennità (art.34 DPR 268/87).....	£. 1.000.000
- incremento retribuzione indennità anzianità (art.38 DPR 268/87).....	£. 330.000
- aumento tabellare (art.43-4° Comma DPR 333/90.....	£. 2.789.000

totale£. 18.334.864

dall'1.5.1990

- stipendio iniziale.....	£. 13.081.000
- anzianità.....	£. 1.464.864
- indennità (art.34 DPR 268/87).....	£. 1.000.000
- aumento tabellare (art.43-4° Comma DPR 333/90.....	£. 2.789.000

totale.....£. 18.334.864

dall'1.7.1990

- stipendio iniziale.....	£. 18.071.000
- anzianità.....	£. 1.464.864
- indennità (art.34 DPR 268/87).....	£. 1.000.000

totale.....£. 20.535.864

dall'1.10.1990

- stipendio iniziale.....	£. 18.071.000
- anzianità.....	£. 1.464.864
- indennità (art.45 DPR 333/90).....	£. 1.500.000

totale.....£. 21.035.864

4)-Dare atto che, per effetto di quanto innanzi, al precitato dipendente spetta il trattamento economico annuo sopraripartato, salva ogni ulteriore determinazione a sentenza definitiva;

5)-Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ad alcun controllo preventivo di legittimità, in quanto meramente esecutivo della deliberazione consiliare n. 125 del 19.11.1990 e alla relativa decisione del T.A.R. Puglia n. 415/91 del 23.5.1991;

6)-Incaricare l'Ufficio Personale di effettuare il conguaglio delle competenze spettanti al dipendente sopracitato per effetto del nuovo inquadramento e di aggiornare la relativa retribuzione mensile;

7)-Dare atto che la spesa ragguagliata a £. 10.800.000 circa graverà per £. 7.200.000 fino al 1990 sul Cap. 2200/2836/S/91

del Bilancio corrente -gestione residui- denominato:
"Miglioramenti economici al personale" e £. 3.600.000 anno
1991 sul Cap. 80/2846/S/91 del Bilancio corrente -gestione
competenza- denominato: "Trattam. economico pers. servizi
generali";

- 8)-Trasmettere copia esecutiva della presente agli Uffici
Ragioneria e personale, per quanto di rispettiva competenza.

em/

Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Ing. Antonio PECORELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Francesco BARBARA

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Luciano PASCAZIO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si attesta l'annotazione dell'impegno di spesa di cui alla presente delibera ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8/6/90, n. 142

Il DIRETTORE DI RAGIONERIA
f.to Rag. Angelo RUCCIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell'art. 53, comma 4°, della Legge 08/06/1990, n. 142.

Modugno lì, - 2 AGO. 1991

Il Segretario Generale
L'UFFICIALE AMMINISTRATIVO

(Sblendorio Giuseppe)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- 2 AGO. 1991

- X E' stata affissa all'albo pretorio Comunale per 15 gg. dal _____ come prescritto dall'art. 47 comma 1° Legge 142/90 senza reclami;
- X E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ ai Sigg. Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 45 comma 3° Legge 142/90;
- E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____ alla SE.PRO.CO. a richiesta dei Sigg. Consiglieri, per il controllo:
 - nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 45, comma 2°);
 - perchè ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del consiglio (art. 45, comma 4°);
- E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____ alla SE.PRO.CO. per iniziativa della G.M. (art. 45 comma 1°);

- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 19 AGO. 1991 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3°);
- decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 47, comma 2°);
- avendo la SE.PRO.CO. comunicato:

Modugno lì, 19 AGO. 1991

Il Segretario Generale
f.to Dott. Francesco BARBARA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell'art. 53, comma 4°, della Legge 08/06/1990, n. 142.

Modugno lì, 19 AGO. 1991

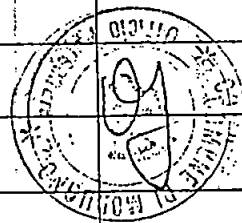
Il Segretario Generale
IL CAPO SEZIONE AA. GG.

(Dott.ssa Beatrice Maggio)

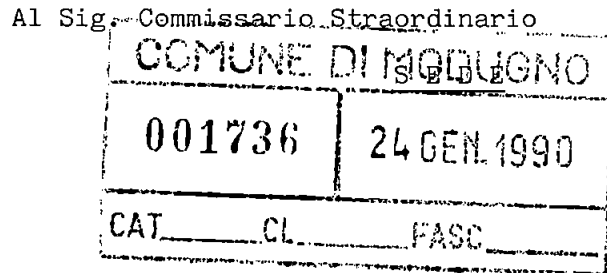
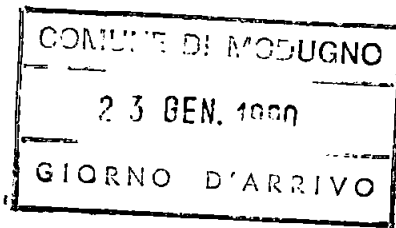
Prospetto congruaglio compenso lavoro straordinario

Prosci Domenico

P E R I O D I	Ore prestate		Compenso orario 7 ^a q. f.		Totale percepito	Compenso orario 8 ^a q. f.		Totale spettante	DIFFERENZA A CONGUAGLIO
	Diurne Feriali	Nott. Festive	Diurno Feriale	Nott. Festivo		Diurno Feriale	Nottur. Festivo		
1-1/30-6-90	237	17	15034	16.995	3851.973	17.680	19.986	4529.922	677.949
1-7/31-12-90	144	/	16072	/	2314.368	19.145	/	2756.880	442.512
1-1/31-5-91	116	/	16687	/	1935.632	19.812	/	2238.192	362.500
			Visto: si liquida per le complessive somme						
			di L. 1.482.961 -						
						IL SINDACO			
						(Dott. Ing. Antonio Fecorella)			



Modugno, 17 gennaio 1990.



Il sottoscritto Proscia Domenico, inquadrato Capo Sezione Provveditorato - 7^a qualifica funzionale, come da delibera Commissariale n 735 del 12/12/1989, munita di presa d'atto della SE.PRO.CO. n.66248 del 21/12/1989, notificata allo stesso il giorno 21/12/1989; Chiede alla S.V. Ill.ma l'inquadramento nella 8^a qualifica funzionale, in riferimento a quanto disposto dalla sentenza n.631/89 emessa dal TAR Puglia - Seconda Sezione in data 27/4/1989, in favore di altro dipendente di questo Comune,

Ringraziando, porge distinti saluti.

IL CAPO SEZIONE PROVVEDITORATO

(Domenico Proscia)

23/1/90
Proscia Domenico
All' esame
Fratantuolo
che si allega
il verbale



CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

RIPART. FINANZIARIA
IL CAPO RIPARTIZIONE

5 GEN. 1990

GIORNO D'ARRIVO

li. 5 gennaio 1990

Prot. N.

(Da citarsi nella risposta)

RISPOSTA AL FOGLIO

All'Ill.mo Signor

COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____

del _____

S E D E

Allegati N. _____

OGGETTO:

Capo Sezione Provveditorato.

COMUNE DI MODUGNO

000424

18 GEN. 1990

CAT. _____ CL. _____ FASC. _____

In riferimento alla Sua del 21/12/1989 prot.n.27952 comunico che il sig. Proscia Domenico svolge le funzioni di Capo Sezione Provveditorato con decorrenza 27 dicembre 1989.

Con distinti ossequi



IL CAPO RIPARTIZIONE FINANZIARIA

-Angelo Ruccia-

Angelo Ruccia

5/1/90

D. Barbore

[Signature]

[Signature] *[Signature]*